

REGOLAMENTO RATEIZZAZIONI 2018

(Approvato con Delibera di Consiglio n. 39 del 13 giugno 2018)

1) l'iscritto moroso può richiedere la rateizzazione delle somme accertate mediante un piano di rientro, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'importo della rata minima deve essere pari o superiore ad € 100,00 (cento/00);
- b) sono ammesse un numero massimo di 10 (dieci) rate mensili;
- c) è ammessa la rateizzazione per l'importo massimo di € 2.000,00 (duemila/00), l'eventuale eccedenza dovrà essere versata contestualmente alla richiesta di rateizzazione.

2) la richiesta di rateizzazione ha valore di prestito d'onore per l'iscritto, pertanto, il mancato pagamento anche di una sola rata, fa decadere il beneficio ottenuto, e comporta violazione disciplinare alla quale si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'art. 45 del R.D. n. 2537/1925, senza ulteriore preavviso.

Il Tesoriere
(arch. jr. Giorgio Pozzi)